



Unione **A**limentari
C O N F A P I

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DEI MATERIALI D'IMBALLAGGIO

[Avv. Mauro Scorsone](#)



Unione Alimentari

C O N F A P I

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

IL PUNTO NORMATIVO

LE DISPOSIZIONI EUROPEE





DIRETTIVA 94/62/CE

- Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. (art. 1, comma 1).



«Circular Economy»

A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.



DIRETTIVA 94/62/CE (modificata da 2018/852/UE)

Art.8 MARCATURA E SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

«2. Per facilitare la **raccolta**, il **reimpiego** ed il **recupero**, compreso il **riciclaggio**, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la **natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzati/i**, sulla base della **decisione 97/129/CE** della Commissione».

«3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'**opportuna marcatura** apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e **deve essere chiaramente visibile** e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio».



DECISIONE 97/129/CE

Art. 1

La presente decisione, che riguarda **tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE**, istituisce la **numerazione e le abbreviazioni** su cui si basa **il sistema di identificazione** che descrive la **natura** del o dei **materiali di imballaggio** utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.



Creazione di un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio **armonizzato a livello europeo**

Previsione di **codifiche alfanumeriche** **differenti** a seconda della **natura dei materiali di imballaggio**



Decisione 97/129/CE

È composta da 7 allegati:

ALLEGATO I: PLASTICA

ALLEGATO II: CARTA E CARTONE


ALLEGATO III: METALLI

ALLEGATO IV: LEGNO

ALLEGATO V: TESSILI

ALLEGATO VI: VETRO

ALLEGATO VII: MATERIALI COMPOSTI





DIRETTIVA 2018/852/UE

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 5 luglio 2020**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.



Unione Alimentari

C O N F A P I

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

IL PUNTO NORMATIVO

LE DISPOSIZIONI NAZIONALI






Unione Alimentari

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

Direttiva 852/2018/UE


(modifica Direttiva 94/62/CE)

«Packaging Waste»



Legge n. 117 del 4 ottobre 2019

(Legge di Delegazione Europea
2018)




Dlgs. n. 116 del 3

settembre 2020

(art. 3, comma 3, lettera c)

«Circular Economy»



**IL RECEPIMENTO DELLE
DISPOSIZIONI EUROPEE**

**Nuovo art. 219, comma 5,
Dlgs. 152/2006**



Art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006

VERSIONE 2017

5. **Tutti gli imballaggi** devono essere opportunamente etichettati **secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive** in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 129/97/CE della Commissione.

VERSIONE VIGENTE

5. **Tutti gli imballaggi** devono essere opportunamente etichettati **secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili** e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, **per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi** nonché per dare una **corretta informazione** ai consumatori sulle **destinazioni finali** degli imballaggi. I **produttori** hanno, altresì, l'**obbligo di indicare**, ai fini della **identificazione e classificazione** dell'imballaggio, la **natura dei materiali di imballaggio utilizzati**, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.

11/09/2020 Pubblicato in G.U. il D.lgs. 116 del 3 settembre 2020

26/09/2020 Entrata in vigore del D.lgs. 116 del 3 settembre 2020: entrata in vigore dell'art. 219, comma 5, Dlgs 152/2006

31/12/2020 Pubblicato in G.U. il D.L. n. 183 del 3 dicembre 2020 (convertito con modifiche nella L. 21/2021): ha previsto la sospensione del primo periodo dell'articolo 219, comma 5 fino al 31.12.2021

21/05/2021 Pubblicata in G.U. la L. 69/2021 (di conversione, con modifiche del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021): ha previsto la sospensione dell'intero comma 5 dell'art. 219 fino al 31.12.2021

31/12/2021 entra in vigore il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (G.U. n.309 del 30.12.2021) ha previsto la sospensione del comma 5 dell' art. 219 fino al 30.06.2022;


28/2/2022 la L. 25 febbraio 2022 n. 15 ha convertito con modificazioni il D.L. 30/12/2021 n. 228 che ha previsto la sospensione dell'intero comma 5 dell'art. 2019 fino al **31.12.2022**¹²



D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni alla L. 26 febbraio 2021 n. 21

Art. 15 comma 6

6. Fino al ((**31 dicembre 2022**)) e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al ((**1° gennaio 2023**)) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorete.





NUOVO ARTICOLO 219, comma 5, Dlgs. 152/2006

VERSIONE VIGENTE

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/1129/CE della Commissione.

5.1. ((Entro novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.



Circolare MiTE n. 522445/2021

«Tale obbligatorietà non essendo ancora armonizzata a livello europeo [...] deve essere riferita **esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia**».

In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno, quindi, **escludere dall'obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi**, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.

Gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che ne riportino le informazioni di composizione».



Circolare del Ministero della Transizione Ecologica n. 52445 del 17 maggio 2021
«Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Linee Guida CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) sull’etichettatura ambientale degli imballaggi (in costante aggiornamento)

Linee guida del Ministero della Transizione Ecologica del 16 marzo 2022 «Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm – Decreto MITE n.114 del 16 marzo 2021 – Notifica TRIS – 2022/196/I del 7/4/2022
– termine status quo 8/7/2022





PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA 94/62/CE

«È essenziale che **tutte le parti coinvolte** nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e prodotti imballati **diventino più consapevoli** dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti (...); l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno **spirito di responsabilità solidale.**»



Dlgs. 152/2006 Art. 219, comma 5

OGGETTO DELL'ETICHETTATURA: TUTTI GLI IMBALLAGGI

Dlgs. 152/2006 Articolo 218, comma 1, lettera a):

«a) **IMBALLAGGIO**: Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a **contenere** determinate merci, **dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle**, a consentire la loro **manipolazione** e la loro **consegna** dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro **presentazione**, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo».

Ai prodotti che **NON** sono imballaggi **NON** si applica l'obbligo di etichettatura ambientale.



L'obbligo di etichettatura ambientale si applica solo a:

- a) «**imballaggio per la vendita o imballaggio primario**», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- b) «**imballaggio multiplo o imballaggio secondario**», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- c) «**imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.



Criteria interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ALLEGATO E, punto 2 del Dlgs 152/2006

- ii) **Sono considerati imballaggi** gli articoli che rientrano nella **definizione di cui sopra**, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, **a meno che** tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
- ii) ...
- iii) ...



Esempi illustrativi per il criterio i).

ARTICOLI CONSIDERATI IMBALLAGGIO

Scatole per dolci.

Pizzi per torte venduti con le torte.

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto).

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.

...

ARTICOLI NON CONSIDERATI IMBALLAGGIO

Bustine da tè.

Rivestimenti di cera dei formaggi.

Budelli per salsicce.

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme alle caffè usato.



Criteria interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ALLEGATO E, punto 2 del Dlgs 152/2006

- i) ...
- ii) sono **considerati imballaggi** gli articoli progettati e destinati ad essere **riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita**, a condizione che svolgano una **funzione di imballaggio**;
- iii) ...



Esempi illustrativi per il criterio ii)

ARTICOLI DA IMBALLAGGIO PROGETTATI E DESTINATI AD ESSERE RIEMPITI NEL PUNTO VENDITA

- Sacchetti o borse di carta o di plastica.
- Piatti e tazze monouso.
- Pellicola retrattile.
- Sacchetti per panini.
- Fogli di alluminio.

ARTICOLI NON CONSIDERATI IMBALLAGGIO

- Agitatori.
- Posate monouso.
- Carta da imballaggio (venduta separatamente).
- Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).
- Pizzi per torte venduti senza le torte.



Criteria interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

ALLEGATO E, punto 2 del Dlgs 152/2006

- i) ...**
- ii) ...**
- iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.**



Esempi illustrativi per il criterio iii)

ARTICOLI CONSIDERATI IMBALLAGGIO

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.

ARTICOLI CONSIDERATI PARTI DI IMBALLAGGIO

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio.

Graffette.

Fascette di plastica.

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe).

ARTICOLI NON CONSIDERATI IMBALLAGGIO

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID).



Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare


Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

...devono essere opportunamente etichettati...


quindi nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell'obiettivo (Linee guida MITE 16/3/2022)

Pertanto ciascuna azienda ha facoltà di comunicare le informazioni con modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall'art. 219, comma 5.

BOTTIGLIA	GL 71	RACCOLTA VETRO
CAPSULA	CAJU 90	RACCOLTA METALLI
GABBIA	FE 40	RACCOLTA METALLI
TAPPO	FOR 51	ORGANICO O DIFFERENZIATA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE		



VASETTO	PLASTICA	RACCOLTA DIFFERENZIATA, PS 6
CAPSULA	ALLUMINIO	VERIFICA LE DISPOSIZIONI
CLUSTER	CARTA	DEL TUO COMUNE
Faschette	PAP 21	



Tappo	Bottiglia	Etichetta
HDPE 2	PET 1	PP 5
Raccolta plastica		

INVOLUCRO ESTERNO	ASTUCCIO	INVOLUCRO FORMAGGINO
PP 5	PAP 21	ALU 41
PLASTICA	CARTA	ALLUMINIO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

Separa le componenti e conferiscile in modo corretto. Svuota e riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.



..secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili..

- Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in **plastica**. Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non incluse nella Decisione 129/1997, e la **UNI 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.

Materie plastiche - Simboli ed abbreviazioni - Polimeri di base e loro caratteristiche speciali	Facoltativa (ad eventuale integrazione della Decisione 97/1129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI EN ISO 1043-1	La norma conferma il sistema di identificazione degli imballaggi in plastica istituito dalla Decisione 129/97/CE.
Materie plastiche prime- secondarie – Parte 1	Facoltativa (ad eventuale integrazione della Decisione 97/1129/CE)	Per gli imballaggi in plastica	UNI 10667-1	La norma indica che per i polimeri riciclati si inserisca la "R" prima della codifica del polimero.



..secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili..

- Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli **imballaggi multistrato in plastica**. Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma **UNI EN ISO 11469** offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.

Materie plastiche prime-secondarie – Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche	Facoltativa (ad eventuale integrazione della Decisione 97/129/CE)	Per gli imballaggi multistrato in plastica	UNI EN ISO 11496	I prodotti in plastica possono essere marcati in conformità a questa norma, che prevede che la codifica del materiale inglobata tra i due simboli “>” e “<”. Qualora ci sia più di un polimero, si interpone il carattere “+”, o il carattere “-” in presenza di additivi e coadiuvanti.
---	--	--	------------------	--



COME SI PUÒ IDENTIFICARE IL TIPO DI POLIMERO DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA SE NON È PREVISTO NELLA DECISIONE 129/97/CE?

I polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono stati identificati tutti con il codice “7”. **Si suggerisce di accompagnare al “7”:**

- **L'abbreviazione del nome del polimero**, come prevista dalla norma tecnica UNI EN 1043-1, ove disponibile. Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: **PA 7**.
- PET modificato come il PETG, può essere identificato con: **PETG 7**
- Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione Ad esempio, un imballaggio in idrato di cellulosa, può essere identificato con: **Cellophane 7**.
- Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN 13432, per i quali non è prevista alcuna codifica neppure nelle norme tecniche UNI. In questi casi, si consiglia di usare la dicitura “Plastica compostabile”. Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identificato con: **Plastica compostabile 7**.



Multistrato composto da diversi polimeri

Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica “7” poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica **UNI EN 11469**, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell'imballaggio vengono scritti tra i simboli “>” e “<”, e interposti dal segno “+”.

Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo: >PET+HDPE< 7.



..secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili..

- **Autodichiarazioni ambientali.** Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma **UNI EN ISO 14021**.

Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)	Facoltativa	Per tutti gli imballaggi	UNI EN ISO 14021	Tra le asserzioni autodichiarate applicabili agli imballaggi, rientra il Ciclo di Mobius, utilizzato per comunicare la riciclabilità dell'imballaggio o il contenuto di materia prima seconda nella sua composizione. Anche la conformità ai requisiti di biodegradabilità e compostabilità deve essere dichiarata in conformità a questa norma. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm per gli imballaggi, rilevano l'asserzione di riciclabilità, compostabilità e riutilizzabilità.
---	-------------	--------------------------	------------------	---



**...e in conformità alle determinazioni adottate dalla
Commissione dell'Unione Europea...**

Decisione 97/129/CE

Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



...per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi nonché per dare una corretta informazione ai CONSUMATORI sulle DESTINAZIONI FINALI degli imballaggi.

CONSUMATORE chi è?

Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) il consumatore o utente è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...”*

Quali sono le informazioni sulle **DESTINAZIONI FINALI** degli imballaggi?

Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell'imballaggio a fine vita (es. *Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune*).



...I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.

Rinvio al sistema di identificazione degli imballaggi e alle codifiche alfanumeriche previsti dalla Decisione 97/129/UE della Commissione.



- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i **produttori devono indicare la codifica alfa-numerica** prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei e efficaci** per il raggiungimento dell'obiettivo;
- Sugi **imballaggi destinati al consumatore** devono essere presenti **anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata**;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla **UNI EN ISO 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.



Struttura Imballaggio

- **Imballaggio monomateriale** è un imballaggio costituito da un solo materiale (ad esempio una scatola di cartone, un tappo in plastica, un foglio di alluminio). Tra questi imballaggi ci sono anche gli imballaggi multistrato, vale a dire quelli la cui struttura è costituita da diversi polimeri plastici non separabili tra di loro (tipicamente accoppiati o miscelati).
- **Imballaggio composto** è un imballaggio strutturalmente costituito da diversi materiali non separabili manualmente (sono principalmente i poliaccoppiati o sistemi complessi come le chiusure, costituite da diversi pezzi di materiali differenti).
- **Imballaggio multicomponente** è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale (ad esempio una bottiglia), e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l'etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

- La **codifica identificativa** del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Le **indicazioni sulla raccolta**. Si suggerisce:
 - di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure
 - di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune

Monocomponente




Multicomponente





**INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE
DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente)
DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE**



Se non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è possibile riportarle sul corpo principale, o sull'imballaggio di presentazione.

L'identificazione e la classificazione va prevista per tutte le componenti separabili manualmente. Le linee guida MITE indicano come ALTAMENTE CONSIGLIATA l'indicazione della Tipologia di Imballo.

NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE. Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE


In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.



**INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE
DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B**



Trattandosi di imballi B2B, l'identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni anche digitali.

**Nota 17 maggio
2021 MITE –
Imballaggi neutri
in generale, con
particolare
riferimento a
quelli da
trasporto e/o
possibili
semilavorati**

NECESSARIE
Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

ALTAMENTE CONSIGLIATE
Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

CONSIGLIATE
In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE
Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.



Imballaggi di piccole dimensioni e imballaggi multilingua

«[...] sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm²) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua ... appare **essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali** (come App, QR Code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una **comunicazione corretta e completa** anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese [...]».




IL RICORSO AL DIGITALE

«[.] In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all'obbligo informativo imposto [.] dal comma 5 dell'art. 219, **è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni** (es. App, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)».

MA...

Art. 8, comma 3, Direttiva 94/62/CE:

«Gli imballaggi devono essere **muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta** e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio».





SANZIONE

Articolo 261, comma 3, Dlgs. 152/2006

Sanzione per «chiunque» immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti, ovvero qualsiasi operatore della filiera, tra cui fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio...

«3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, comma 1 e 4 è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro**. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5».



Preincartati e imballi a peso variabile della distribuzione

Per queste casistiche l'obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell'imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.



U N O N A P I
ion **A** **limentari**



Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

I CONTENUTI DELL'ETICHETTATURA

ALCUNI CASI



Esempio SACCHETTO IN PLASTICA MULTISTRATO CON CHIUSURA IN PLSTICA



* Facoltativo: > LDPE + PP < oppure > PET1+HDPE2 < 7

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Policarbonato	PC	7
Poliacetilene	PEAD	2
Poliacetilene a bassa densità	PEAD	4
Poliacetilene	PEAD	5
Poliacetilene	PEAD	6
Poliacetilene	PEAD	7
Poliacetilene	PEAD	8
Poliacetilene	PEAD	9
Poliacetilene	PEAD	10
Poliacetilene	PEAD	11
Poliacetilene	PEAD	12
Poliacetilene	PEAD	13
Poliacetilene	PEAD	14
Poliacetilene	PEAD	15
Poliacetilene	PEAD	16
Poliacetilene	PEAD	17
Poliacetilene	PEAD	18
Poliacetilene	PEAD	19

(*) Utilizzare solo lettere maiuscole.



Salsa al pomodoro con salsa Worcestershire

Ingredienti: acqua, olio di semi di soia, semiconcentrato di pomodoro (18%), aceto d'alcole, zucchero, senape (acqua, semi di SENAPE, aceto d'alcole, sale, spezie, aromi), amido modificato di mais, salsa Worcestershire (acqua, sciroppo di glucosio, aceto di malto (ORZO), zucchero, sale, aromi, estratto di cipolla, ACCIUGHE, olio d'oliva, aceto di vino, succo concentrato di limone, spezie, erbe aromatiche, olio di semi di girasole, aglio in polvere), tuorlo d'UOVO, cipolla in polvere, aglio in polvere, sale, aromi, addensanti: gomma di xanthan; antiossidanti: E385; coloranti: caroteni. ¹ da agricoltura sostenibile
Bottiglia PET01 Plastica, Sigillo 07 Plastica, Tappo PP05 Plastica. Segui le indicazioni del tuo Comune.

Ketchup. Senza glutine.

Ingredienti: pomodori (168 g per 100 g di ketchup) ¹, zucchero, aceto d'alcole, sale, estratti di spezie. ¹ da agricoltura sostenibile.

****** per maggiori informazioni sulla ricetta visita il sito www.calve.it

Senza conservanti.

Senza coloranti, come per legge.


Bottiglia PET01 Plastica, Sigillo 07 Plastica, Tappo PP05 Plastica.

Segui le indicazioni del tuo Comune.

Tappo	Bottiglia	Etichetta
HDPE 2	PET 1	PP 5
Raccolta plastica		



CARTA, CARTONCINO O CARTONE ONDULATO?





Due zone apparentemente non definite: grammature tra i 150 e i 250 g/m² e quelle tra i 450 e i 600 g/m²

In questi range il prodotto può essere ambivalentemente carta o cartoncino per il primo intervallo e cartoncino o cartone per il secondo.




Esempio SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
	PAP	22
	PAP	23
	PAP	24
	PAP	25
	PAP	26
	PAP	27
	PAP	28
	PAP	29
	PAP	30
	PAP	31
	PAP	32
	PAP	33
	PAP	34
	PAP	35
	PAP	36
	PAP	37
	PAP	38
	PAP	39




Peso 250g

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.



Esempio

**ASTUCCIO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA
NON SEPARABILE MANUALMENTE**






Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

C O N F A P I

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare





Esempio PIROTTINO IN CARTA



NE: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il conferimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 13432:2002.

Se biodegradabile e compostabile ai sensi della norma tecnica UNI EN 13432



Lotto di Produzione:
Da consumarsi preferibilmente entro fine/ Best before end/
À consommer de préférence avant fin/ Mindestens haltbar
bis Ende / Consumir préférentiellemente antes del fin de:

Pirottino	Sacchetto	Sigillo	Incarto	Nastro	Pendaglio
PAP 22	PP 5	ALU 41	C/PAP 81	TEX 60	PAP21
Raccolta Indifferenziata	Raccolta Plastica	Raccolta Vetro	Raccolta Carta	Raccolta Indifferenziata	Raccolta Carta

Verifica le disposizioni del tuo Comune



1 Kg e



IMBALLAGGI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

Il Dlgs. 116/20201 ha modificato l'art. 182-ter del Dlgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici, stabilendo che i rifiuti, anche di imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi qualora:


- a) siano **certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432** per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio o biodegradazione;
- b) siano opportunamente etichettati e riportino, **oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore**, nonché idonee **istruzioni** per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.



U
N
I
O
N
A
L
I
M
E
N
T
A
R
I

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

Esempio **IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE**



IMBALLAGGIO (ES. STOVIGLIA, VASCETTA)
7
Plastica biodegradabile e compostabile
RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI ORGANICI
Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432 (con elementi identificativi del certificatore). Elementi identificativi del produttore.

CONSIGLIATE

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER IMBALLAGGI COMPOSTABILI

CAPSULA

OK biobased

TUV AUSTRIA
S0520

OK compost

TUV AUSTRIA
INDUSTRIAL
S0520

RISPETTA L'AMBIENTE

ASTUCCIO ESTERNO

21 PAP

CARTA CARTONE

COMPOSTABILE

CAPSULA ORGANICO UMIDO

VERIFICA NEL TUO COMUNE COME SI RACCOGLIE



* CAPSULA COMPOSTABILE

Secondo la norma UNI EN 13432:2002

LE NUOVE CAPSULE DA RECUPERARE NELL'ORGANICO:
Nelle nostre capsule la qualità di sempre, unita da oggi ad una grande innovazione: la compostabilità, certificata dall'ente TÜV Austria. La capsula deve essere recuperata, senza separarla dal caffè, nella RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'ORGANICO che viene inviata in impianti di compostaggio controllati e secondo le indicazioni del Comune di residenza. **NOTA BENE: NON RECUPERARE IN AUTONOMI SISTEMI DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO.**



FAI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA!

I MATERIALI DEI NOSTRI CONTENITORI E DEGLI IMBALLAGGI POSSONO ESSERE RECUPERATI

ASTUCCIO: CARTONCINO, DA RECUPERARE NELLA CARTA (PA21)

BUSTA: MATERIALE A PREVALENZA PLASTICA DA RECUPERARE NELLA PLASTICA (O/LDPE90)

CAPSULA: MATERIALE COMPOSTABILE, DA RECUPERARE NELL'ORGANICO*




* Segui le indicazioni del tuo comune



ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49





CODICE 42: SE IL METALLO NON È ACCIAIO O ALLUMINIO

Qualora un imballaggio sia composto da una **tipologia di metallo, diverso da acciaio o alluminio**, a cui non è associato una specifica codifica nell'Allegato III della Decisione 129/97/CE, si suggerisce di **adottare la numerazione "42"**, vale a dire la prima codifica della tabella a cui non è associato nessun materiale, e quindi "disponibile" per essere adottata per altre tipologie di metalli non previsti.



Esempio BOMBOLETTE AEROSOL IN ACCIAIO CON CHIUSURA IN PLASTICA



4053



**BOMBOLETTA
FE 40 - ACCIAIO**

**CHIUSURA
PP 5 - PLASTICA**

**RACCOLTA
DIFFERENZIATA
VERIFICA
LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE**




ALLEGATO IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per i materiali in legno

Materiali	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.



	GL 71	RACCOLTA VETRO
BOTTIGLIA	GL 71	RACCOLTA VETRO
CAPSULA	C/ALU 90	RACCOLTA METALLI
GABBIETTA	FE 40	RACCOLTA METALLI
TAPPO	FOR 51	ORGANICO O DIFFERENZIATA DEDICATA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

11% VOL




75cl e

CAPSULA C/ALU90 METALLO	GABBIETTA FE40 METALLO	SUGHERO FOR51 ORGANICO	BOTTIGLIA GL71 VETRO
-------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA IL SISTEMA DI RACCOLTA DEL TUO COMUNE




ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per i materiali tessili



Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.



Per i materiali tessili non previsti in questa tabella, quindi diversi da “cotone” e “juta”, si ritiene opportuno utilizzare il codice “TEX 62”, vale a dire la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun materiale.

Questi imballaggi **non rientrano nel circuito della raccolta differenziata domestica**, ma fanno riferimento a **circuiti di raccolta dedicata**. Pertanto, è bene indicare con la codifica, il materiale per esteso “tessuto” e l’invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.



ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.


E se il colore dell' imballaggio in vetro è diverso dal trasparente, verde o marrone?

L'Allegato VI relativo alle codifiche identificative degli imballaggi in vetro prevedono identificazioni per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.

Per gli **imballaggi in vetro di colore diverso** rispetto a quelli considerati nell'Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, che è la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.



Esempio BOTTIGLIA IN VETRO PER SPUMANTE CON TAPPO IN SUGHERO,
CAPSULA IN ALLUMINIO E GABBIETTA IN ACCIAIO



BOTTIGLIA	CAPSULA	GABBIETTA	TAPPO
GL71	ALU 41	FE 40	FOR 51
Vetro	Alluminio e metallo	Alluminio e metallo	Sughero
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
<i>Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.</i>			

ATTAMENTE CONSIGLIATE

NECESSARIE

CONSIGLIATE

In questo caso, poiché l'etichetta non è separabile manualmente dalla bottiglia, non è necessario etichettarla.

BOTTIGLIA	GL 71	RACCOLTA VETRO
CAPSULA	CA LU 90	RACCOLTA METALLI
GABBIETTA	FE 40	RACCOLTA METALLI
TAPPO	FOR 51	ORGANICO O DIFFERENZIATA DEDICATA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE



Accoppiamento o trattamento: la regola del > 5%

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si definisce “composto” quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente.

La soglia del 5%

Tale soglia vale quindi anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: per tanto se la somma dei pesi di questi materiali è < 5%, l'imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è > 5%, l'imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall'Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l'imballaggio.



ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni ⁽¹⁾ per i composti

Materiale	Abbreviazioni ⁽¹⁾	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
		90
Plastica/alluminio		91
Plastica/latta		92
Plastica/metalli vari		93
		94
		95
Vetro/plastica		96
Vetro/alluminio		97
Vetro/latta		98
Vetro/metalli vari		99

⁽¹⁾ Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.




Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a **prevalenza carta**, con percentuale di materiale **cellulosico inferiore al 60%** del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale.



U
C O N F A P I
ion Alimentari

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare



U
C O N F A P I
ion Alimentari

Unione Alimentari – CONFAPI

Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare

Via della Colonna Antonina, 52 - 00186 ROMA

legale@unionalimentari.com - www.unionalimentari.com

TEL. 06/5121752